



COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA
Provincia di Lecco

REGOLAMENTO

GENERALE PER LA DISCIPLINA

DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 30.09.2020

INDICE SOMMARIO

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1	Oggetto e scopo del Regolamento.	Pag.	3
Art. 2	Campo di applicazione – Limiti – Esclusioni.	Pag.	3
Art. 3	Rapporti con i cittadini.	Pag.	3

CAPO II

ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

Art. 4	Regolamentazione delle entrate.	Pag.	5
Art. 5	Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe.	Pag.	5

CAPO III

GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 6	Forme di gestione.	Pag.	6
Art. 7	Modalità di pagamento – Differimenti.	Pag.	6
Art. 8	Rateizzazione di pagamento dei tributi e delle entrate patrimoniali.	Pag.	7
Art. 9	Forme di riscossione coattiva.	Pag.	8
Art. 10	Compensazione delle somme dovute per tributi.	Pag.	9
Art. 11	Rimborsi.	Pag.	9
Art. 12	Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi.	Pag.	10
Art. 13	Misura degli interessi.	Pag.	10
Art. 14	Soggetti responsabili delle entrate.	Pag.	11
Art. 15	Attività di verifica e di controllo.	Pag.	11
Art. 16	Attività di accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali.	Pag.	11
Art. 17	Costi di elaborazione e notifica.	Pag.	12
Art. 18	Accertamento esecutivo tributario.	Pag.	12
Art. 18	Accertamento esecutivo patrimoniale.	Pag.	13
Art. 20	Ingiunzioni di pagamento.	Pag.	13

CAPO IV

Attività contenziosa e strumenti deflativi.

Art. 21	Tutela giudiziaria.	Pag.	15
Art. 22	Cause di non punibilità.	Pag.	15
Art. 23	Autotutela.	Pag.	16
Art. 24	Diritto di interpello.	Pag.	17
Art. 25	Reclamo e mediazione.	Pag.	18
Art. 26	Accertamento con adesione.	Pag.	19

CAPO V

Norme finali.

Art. 27	Norme abrogate.	Pag.	20
Art. 28	Pubblicità del regolamento e degli atti.	Pag.	20
Art. 29	Entrata in vigore del regolamento.	Pag.	20
Art. 30	Casi non previsti dal presente regolamento.	Pag.	20
Art. 31	Rinvio dinamico.	Pag.	20

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1

Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali, aventi natura sia tributaria, sia patrimoniale, nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni ed in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/97, nel Decreto Legislativo n. 218/97 e dai Decreti Legislativi n. 471, 472 e 473/97 e successive modifiche ed integrazioni, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali, individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità.
Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa nel rispetto dei principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare.

ART. 2

Campo di applicazione – Limiti – Esclusioni

1. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trovi disciplina nell'apposito specifico regolamento sia del tributo che della gestione dell'entrata patrimoniale. In questi casi, il presente regolamento, integra quelli specifici.
2. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e le aliquote massime.
3. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 2, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed, in genere, ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

ART. 3

Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere improntati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.

2. I regolamenti comunali in materia tributaria, oltre che pubblicati sul sito del Dipartimento delle Finanze, vengono diffusi con tutti gli strumenti di comunicazione, anche telematici, ritenuti idonei a renderli accessibili ai soggetti interessati.
3. Allo stesso modo, le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini vengono ampiamente resi pubblici in modo tempestivo, anche attraverso l'utilizzazione di tecnologie telematiche ed elettroniche.
4. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate, oltre all'assistenza per il calcolo del dovuto.
5. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.
6. Le norme regolamentari in materia tributaria non possono introdurre obblighi a carico dei contribuenti che scadano prima di sessanta giorni dalla loro entrata in vigore o, comunque, dalla data di approvazione del regolamento stesso.

CAPO II

ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

ART. 4

Regolamentazione delle entrate

1. I regolamenti delle singole entrate sono approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.
2. Salvo diversa disposizione di legge, i regolamenti divengono efficaci a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione. I regolamenti che disciplinano le entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, nei termini di cui all'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011.
3. Ove non vengano adottati nei termini i regolamenti di cui al comma 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 5

Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

1. Le aliquote, canoni, tariffe, prezzi relativi alle entrate di competenza comunale sono determinate con apposita deliberazione, salva diversa disposizione legislativa, tenuto conto dei limiti minimi e/o massimi previsti dalla legge, ferme restando le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successivi modifiche ed integrazioni.
2. Le deliberazioni di cui al precedente comma 1 devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, salvo che la legge disponga diversamente.
3. Se non diversamente stabilito dalla legge, in mancanza di nuovi atti deliberativi si intendono prorogate le ultime aliquote, tariffe e prezzi fissati, ovvero si ha riguardo al dettato normativo regolante le singole fattispecie di entrate.

CAPO III

GESTIONE DELLE ENTRATE

ART. 6

Forme di gestione

1. La scelta di affidare a terzi le attività di riscossione e/o di accertamento dei tributi e delle entrate comunali è deliberata dal Consiglio Comunale nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali.
2. Tali attività possono essere affidate esclusivamente ai soggetti elencati nell'art. 52, comma 5, lett. b), del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997, come modificato dall'art. 1, comma 224, della Legge n. 244 del 24.12.2007 e successive modifiche ed integrazioni.
3. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
4. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione dovranno tenere conto dell'apposita relazione del responsabile del servizio, contenente il piano economico riferito ad ogni tipologia di entrata, con la configurazione della struttura organizzativa ottimale e con la previsione dei relativi costi o, in alternativa, con la previsione dei possibili margini riservati al gestore. I relativi provvedimenti definiranno altresì l'iter procedurale relativo all'affidamento dei servizi.
5. Nella convenzione o nell'atto di affidamento della gestione a terzi dovranno essere previste clausole inerenti il livello qualitativo della gestione, anche a tutela degli interessi dei cittadini; dette clausole potranno prevedere l'istituzione di uno specifico ufficio di relazioni con il pubblico ed ogni altra misura idonea diretta a garantire il rispetto da parte del terzo gestore dello statuto dei diritti del contribuente, ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 212 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 7

Modalità di pagamento – Differimenti

1. In via generale, e salvo eventuali diverse modalità introdotte da norme primarie, qualsiasi somma avente natura tributaria dovuta al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:
 - a. versamento diretto alla tesoreria comunale;
 - b. versamento nei conti correnti postali intestati agli agenti del servizio nazionale di riscossione o ad altri soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo n. 446/1997;

- c. versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifici tributi, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune – Servizio di Tesoreria;
 - d. versamento tramite modello F24;
 - e. disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari, tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
 - f. on-line in rapporto alle modalità messe a disposizione dai sistemi informativi dell'ente.
2. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da:
- gravi calamità naturali;
 - particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.
3. Tutti i versamenti eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.

ART. 8

Rateizzazione di pagamento dei tributi e delle entrate patrimoniali

1. Per i debiti di natura tributaria e patrimoniale, in caso di obiettive riscontrabili difficoltà economiche del contribuente, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, possono essere concesse, a specifica domanda, anche a seguito di mediazione o di accertamento con adesione ed, in ogni caso prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
- ammontare del debito superiore ad € 100,01 compreso qualsiasi onere;
 - ripartizione in rate come segue:
 - a. da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
 - b. da euro 500,01 a euro 1.000,00: fino a sei rate mensili;
 - c. da euro 1.001,01 a euro 2.000,00: fino a dodici rate mensili;
 - d. da euro 2.000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
 - e. da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
 - f. da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: fino a trentasei rate mensili;
 - g. oltre euro 20.000,00: fino a quarantotto rate mensili.
2. Per importi superiori a 20.000,00 euro è obbligatoria la presentazione di apposita polizza fidejussoria assicurativa stipulata con primaria compagnia o fidejussione bancaria, valida per tutto il periodo di rateizzazione e aumentata di almeno un semestre oltre la scadenza dell'ultima rata.
3. In ogni caso, a pena di decadenza, ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, la richiesta di rateizzazione deve essere corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, che attesti che il reddito complessivo imponibile, in base alla normativa in materia di imposte sul reddito, relativo a ciascuno dei due anni antecedenti l'anno di presentazione dell'istanza non risulti superiore ad € 30.000,00 annui, per l'intero nucleo familiare, in caso di persona fisica, oppure € 40.000,00 annui, se ditta individuale, ente o società e che non vi è stata decadenza da un precedente beneficio di pagamento dilazionato a causa di inadempienza nei pagamenti. Non

saranno richieste le condizioni di cui al periodo precedente qualora il contribuente richieda un piano rateale non eccedente n. 3 rate mensili per le persone fisiche e n. 4 rate mensili per tutti gli altri enti commerciale e non commerciali.

4. Nel caso di più atti, comunque di medesima natura, purché tutti riferiti al medesimo tributo, è possibile la rateizzazione contemporanea. In tal caso si sommano i vari importi e si applicano le soglie di cui ai commi precedenti.
5. Nel caso di tributi diversi la rateizzazione dovrà essere effettuata distintamente per ciascun tributo.
6. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, l'istanza deve essere presentata entro il termine per proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale avverso l'avviso/gli avvisi di accertamento di cui si chiede la rateizzazione.
7. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'art. 13, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
8. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
9. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
10. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può essere più rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

ART. 9

Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, salvo quanto previsto al comma successivo, è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dai commi da 792 a 804 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. La riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite iscrizione a ruolo, sulla base del D.P.R. 29.09.1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14.04.1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. 29.09.1973, n. 602.

3. È attribuita al funzionario responsabile o al soggetto gestore la sottoscrizione degli atti e le altre attività necessarie per la riscossione coattiva delle entrate.
4. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il funzionario responsabile del tributo o il responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
5. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il funzionario responsabile del tributo o il responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
6. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'art. 792, lettera d), della Legge n. 160 del 2019.
7. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
 - a. il Comune di Monticello Brianza;
 - b. l'Agenzia delle Entrate-Riscossione o Riscossione Sicilia S.p.A.;
 - c. i soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del Decreto Legislativo n. 446 del 1997.
8. Il funzionario responsabile del tributo ed il responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.
9. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

ART. 10

Compensazione delle somme dovute per tributi

1. I contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle a debito solo per entrate di carattere tributario. I responsabili di servizio regolarizzano le partite contabilmente, con propri provvedimenti.

ART. 11

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui

è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.

2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui al capo IV, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento e fino a prescrizione decennale.
3. In deroga ad eventuali termini di prescrizioni disposti dalle leggi tributarie, il funzionario responsabile può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso delle somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse dall'ente; ove vi sia assenso da parte del comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riservata allo stesso.

ART. 12

Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare sia pari o inferiore ad € 12,00 (diconsi euro dodici/00).
2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo pari o inferiore ad € 12,00 (diconsi euro dodici/00).
4. Non sono dovuti versamenti, in autoliquidazione, di importo pari o inferiore ad € 12,00 (diconsi euro dodici/00), su base annua.

ART. 13

Misura degli interessi

1. La misura annua degli interessi moratori è fissata in 2 (due) punti percentuali da sommare al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
2. In caso di riscossione forzata gestita in proprio o tramite i soggetti di cui all'art. 9, comma 7 – lett. c, su tutte le somme di qualsiasi natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento, sono applicati gli interessi di mora nella stessa misura di cui al comma 1.
3. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione o a Riscossione Sicilia S.p.A., si applica quanto previsto dall'art. 792, lett. i), della Legge n. 160 del 2019.

4. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 14

Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i funzionari dei singoli settori ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione.
2. Nell'ambito delle entrate tributarie, quando previsto dalla specifica normativa regolatrice di ogni singolo tributo, è designato con apposita deliberazione della Giunta comunale il "FUNZIONARIO RESPONSABILE" di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso (organizzazione degli uffici, ricezione delle denunce, riscossioni, informazioni ai contribuenti, controllo, liquidazione, accertamento, applicazione delle sanzioni tributarie, sottoscrizione degli avvisi, accertamenti, cura del contenzioso, disposizione dei rimborsi e ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso l'esterno) ivi compresi i visti di esecutorietà dei ruoli.
3. In caso di gestione di un'entrata con affidamento a terzi, i rapporti con questi soggetti ed il controllo della gestione vengono curati dal servizio comunale competente per materia.

ART. 15

Attività di verifica e di controllo

1. I controlli vengono effettuati anche sulla base dei criteri individuati dalla Giunta comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione, ovvero con delibera successiva nella quale venga dato atto che le risorse assegnate risultino congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.
2. Prima di procedere all'emissione di atti di imposizione che richiedano specifica valutazione, in contraddittorio con il contribuente, il funzionario responsabile può invitare lo stesso, a mezzo di apposito avviso, a chiarire la propria posizione in ordine ai fatti descritti nell'avviso stesso, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell'ufficio.
3. Il contribuente ha anche la facoltà di procedere nel medesimo termine all'esibizione di documenti mancanti.

ART. 16

Attività di accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali

1. Presso il competente ufficio potrà, altresì, essere istituito un apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni e i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.
2. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto, per legge, l'avviso di pagamento, questo dovrà avere necessariamente la forma scritta, con

l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario, ai fini dell'esatta individuazione del debito.

3. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune determinare i termini e le modalità degli adempimenti connessi specificandole negli appositi regolamenti.
4. Qualora la compilazione dell'atto di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'applicazione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

ART. 17

Costi di elaborazione e notifica

1. Le spese di notifica, tramite servizio postale, degli atti impositivi, nonché di tutti gli altri atti che il Comune sia tenuto a notificare a fronte di un inadempimento del contribuente sono ripetibili, nella misura stabilita dalla legge, nei confronti dello stesso contribuente o dei suoi aventi causa.
2. I costi relativi alla fasi cautelari ed esecutive, in caso di gestione in proprio della riscossione coattiva, sono così determinati:
 - a. una quota denominata "oneri di riscossione a carico del debitore", pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b. una quota denominata "spese di notifica ed esecutive", comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more di adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21.11.2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12.09.2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministero e delle finanze 18.12.2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11.02.1997, n. 109 e del Ministro della giustizia 15.05.2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

ART. 18

Accertamento esecutivo tributario

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'art. 1, comma 161 della Legge 27.12.2006, n. 296.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi

negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 18.12.1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29.09.1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui Regio Decreto 14.04.1910, n. 639.

ART. 19

Accertamento esecutivo patrimoniale

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato entro i termini prescrizionali previsti per ciascuna per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art.32 del Decreto Legislativo 01.09.2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29.09.1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui Regio Decreto 14.04.1910, n. 639.

ART. 20

Ingiunzioni di pagamento

1. Le disposizioni di cui agli articoli 8 – 13 - 17 del presente regolamento si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020, fermo

restando il necessario avvenuto rispetto dei contenuti degli atti di cui al comma 2 dell'articolo 18 e al comma 2 dell'articolo 19, con riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni per violazioni al codice della strada di cui al Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285.

CAPO IV

ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATIVI

ART. 21

Tutela giudiziaria

1. La procedura contenziosa avente per oggetto tributi comunali è disposta dal Decreto Legislativo 31.12.1992, n. 546 e successive modifiche ed integrazioni. La costituzione in giudizio è disposta dalla Giunta Comunale, sulla base di apposita relazione del funzionario responsabile del tributo. La rappresentazione in giudizio è attribuita al Sindaco o suo delegato. Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto dal Sindaco o dal suo delegato, il Comune è rappresentato dal funzionario responsabile.
2. La procedura contenziosa avente per oggetto entrate patrimoniali è disciplinata dalle norme del Codice di procedura civile.
3. Nel caso di entrate la cui gestione e riscossione sia stata affidata ad un Concessionario esterno, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b) Decreto Legislativo n. 446/1997, la legittimazione ad agire ed a resistere in giudizio, per conto e nell'interesse del Comune, spetta al Concessionario stesso, senza necessità di preventiva autorizzazione da parte dell'organo competente del Comune.
4. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.
5. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.
6. Il servizio tributi comunale non procede ad attivare insinuazioni tardive, tramite legali esterni, per il recupero di tributi di propria competenza, allorché il credito sia inferiore ad € 500,00 (comprensivi di tributo, sanzione ed interessi).

ART. 22

Cause di non punibilità

1. I rapporti tra contribuente e uffici tributari del Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in

essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni, errori o precedenti accertamenti dell'amministrazione stessa.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta, che non arrechi pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo del Comune e non incidano sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo.

ART. 23

Autotutela

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:
 - all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
 - alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario.
3. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.
4. In pendenza di giudizio l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
5. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
 - errore di persona o di soggetto passivo;
 - evidente errore logico;
 - errore sul presupposto del tributo;
 - doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - mancanza di documentazione, successivamente sanata dopo i termini di decadenza;
 - errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

6. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

ART. 24

Diritto di interpello

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanate dal Comune medesimo.
2. Le richieste devono avere ad oggetto casi concreti e riguardare in modo specifico la posizione personale dell'istante.
3. L'istanza dovrà contenere l'indicazione del quesito da sottoporre al Comune e dovrà inoltre essere corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso.
4. Il contribuente con la propria istanza dovrà altresì indicare l'interpretazione che ritiene corretta.
5. Il Comune dovrà rispondere nel termine di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla presentazione dell'istanza.
6. Qualora la risposta del Comune dovesse pervenire a conoscenza del contribuente oltre il termine di cui al comma precedente, e nel caso in cui detta risposta dovesse differire dall'interpretazione indicata dal contribuente, non saranno applicabili sanzioni ed interessi per eventuali violazioni commesse dal contribuente medesimo nell'arco di tempo compreso tra il termine indicato al comma precedente e quello in cui il contribuente ha conoscenza della risposta tardiva.
7. Il Comune può mutare orientamento rispetto al parere comunicato al contribuente ai sensi dei commi precedenti.
8. Il mutamento di parere non può che avvenire sulla base di circostanze obiettive e debitamente motivate, e dovrà inoltre essere comunicato per iscritto al contribuente.
9. Non saranno applicabili sanzioni ed interessi per le eventuali violazioni commesse dal contribuente fino alla data in cui lo stesso ha conoscenza del mutamento di parere.
10. La presentazione dell'istanza di interpello non produce effetto alcuno sulla decorrenza dei termini di impugnativa nonché sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.
11. La risposta del Comune vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.
12. Qualunque atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta è nullo.

13. La competenza a gestire le procedure di interpello ed a firmare le risposte alle istanze spetta al funzionario responsabile del tributo cui l'interpello si riferisce.
14. Il funzionario responsabile, allo scopo di meglio precisare e chiarire il quesito proposto, ha il potere di richiedere ulteriori informazioni e documenti al contribuente.
15. La comunicazione della richiesta di cui al comma precedente sospende il decorso del termine di cui al comma 5 del presente articolo che riprende a decorrere dopo l'avvenuta ricezione dei documenti e/o informazioni.
16. Per quanto non previsto nel presente articolo si applica le procedure di cui agli artt. da 1 a 6 del Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156.
17. L'Amministrazione mette a disposizione dei contribuenti apposito fac-simile per la presentazione delle istanze di interpello.

ART. 25

Reclamo e Mediazione

1. Il ricorso contro provvedimenti o pretese tributarie del Comune produce l'effetto di reclamo, in caso di controversie di valore non superiore a € 50.000,00.
2. Il reclamo può contenere anche una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa richiesta.
3. L'ufficio esamina il ricorso avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa ed al principio di economicità dell'azione amministrativa.
4. Nel caso di solo reclamo l'ufficio riesamina, entro 90 gg., la pratica ed esprime un provvedimento espresso di diniego o di accettazione anche parziale.
5. Se il ricorso comprende anche la richiesta di mediazione, l'ufficio provvede a convocare il contribuente per cercare di addivenire ad un accordo. L'esito negativo del confronto o l'accordo, formalizzato in un verbale sottoscritto dalle parti, devono essere notificati al contribuente nel termine di 90 giorni.
6. Se viene raggiunto un accordo, la mediazione si perfeziona con il versamento da parte del contribuente dell'importo concordato o della prima rata entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo.
7. Scaduti invece i 90 giorni senza alcun accordo, inizia nuovamente a decorrere il termine di 30 giorni per l'eventuale costituzione in giudizio.
8. Considerata la tipologia della struttura e l'inesistenza di altri uffici competenti viene individuata come struttura responsabile dell'analisi della proposta di mediazione lo stesso ufficio tributi.

ART. 26

Accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare un rapporto costruttivo col contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è possibile avvalersi dell'istituto dell'accertamento con adesione rivolgendo apposita istanza al Comune secondo la procedura dettata dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218 e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo dai Decreti Legislativi n. 158 e n. 159 del 24 settembre 2015.
2. L'accertamento con adesione potrà riguardare anche una sola parte degli oggetti per i quali è in corso l'attività di controllo fiscale. La definizione in contraddittorio è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo. In particolare potrà riguardare gli accertamenti dell'Imposta Municipale Propria relativi alle aree fabbricabili e della tassa rifiuti in relazione alle superfici imponibili.
3. Qualora non sia andata a buon fine la fase di mediazione, come prevista dall'art. 21 del presente articolo, è possibile definire le controversie con un accordo di conciliazione. Le modalità di applicazione dell'istituto e le varie fasi sono regolate dagli artt. 48, 48-bis e 48-ter del Decreto Legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992, come riscritti e inseriti dal Decreto Legislativo n. 156 del 24 settembre 2015.

CAPO V

NORME FINALI

ART. 27

Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ART. 28

Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 07.08.1990, n. 241, sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 29

Entrata in vigore del regolamento.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2020 e, unitamente alla deliberazione di approvazione, viene comunicato al Ministero delle Finanze nelle modalità previste dalla legge.

ART. 30

Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a. le leggi nazionali e regionali;
 - b. lo Statuto comunale;
 - c. lo Statuto del contribuente;
 - d. i regolamenti comunali.

ART. 31

Rinvio dinamico

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.